

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

Delibera n° 6

14/07/2016

OGGETTO: OGGETTO: TRASFERIMENTO IN CAPO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,30 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Corso Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 1^a convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente	Peso
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X		0,46
LAVECCHIA Letizia (consigliere maggioranza Arizzano)	X		0,46
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X		0,24
BOSOTTI Marta (consigliere maggioranza Premeno)	X		0,24
MOSINI Enrico (consigliere minoranza Premeno)	X		0,24
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X		0,30
SENA Loredana (consigliere maggioranza Vignone)	X		0,30
VERAZZI Magda (consigliere minoranza Vignone)	X		0,30
TOTALE	8		2,54

Il peso di 2,54 è così ripartito: Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento), Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento), Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).

Per la validità della seduta consiliare è necessaria la presenza di almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Ugo PALMIERI ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, il Consiglio passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TRASFERIMENTO IN CAPO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone. Con atto a rogito del Segretario Comunale in data 30/1/2015 rep. n. 339 venne stipulato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone. Lo Statuto è stato modificato ed integrato con delibere dei Consigli Comunali di Arizzano, Premeno e Vignone rispettivamente n. 11 del 27/4/2015, n. 17 del 13/5/2015 e n. 8 del 19/5/2015. Con delibera della Assemblea in data 17/7/2015 n. 6 si è proceduto al recepimento delle modifiche ed integrazioni allo statuto così come approvate dai Consigli Comunali e alla approvazione da parte dell'Unione delle predette modifiche ed integrazioni.
- tra i Comuni di Arizzano e Vignone è stata approvata e stipulata apposita convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni della Polizia Locale con decorrenza 1/9/2014 ed attualmente in vigore fino al 31/12/2016;
- i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone hanno approvato la convenzione con la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola per la gestione associata dello sportello unico territoriale delle attività produttive tra Comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola e la suddetta Camera di Commercio;

DATO ATTO CHE:

- in base all'art. 37 del vigente Statuto, le funzioni conferite dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa, sono le seguenti:
 - a) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

VISTO E RICHIAMATO l'art. 10 dello Statuto dell'Unione il quale stabilisce che “ *I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. Inoltre, può essere conferito all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sotto elencate.*

2. È attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali obbligatorie di seguito elencate: omissis

3. Sono, inoltre, gestite dall'Unione le seguenti funzioni e servizi: “ Centrale Unica di Committenza “ comprese le funzioni di “Stazione Appaltante.

4. Omissis

5. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 ed al successivo art. 11 sono adottati dai singoli Comuni.

6. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati ”;

EVIDENZIATO CHE:

- i Comuni facenti parte dell'Unione intendono conferire all'Unione stessa, tra le funzioni fondamentali, anche le seguenti ulteriori funzioni:

- a) Polizia Amministrativa Locale e S.U.A.P;
- b) Polizia Locale;

VISTA e RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 5 del 14/7/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state conferite all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone le funzioni della polizia amministrativa locale e del S.U.A.P. territoriale ;e stabilito di fare decorrere le predette funzioni dal 15/07/2016;

DATO ATTO che i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone hanno stabilito di conferire all'Unione di cui fanno parte le seguenti ulteriori funzioni:

- a) Polizia Locale;

VISTA la convenzione disciplinante la funzione di Polizia Locale da fare decorrere dal 15/07/2016 condivisa fra i Sindaci dei rispettivi Comuni dell'Unione;

RITENUTO approvare la convenzione disciplinante il conferimento delle ulteriori funzioni della polizia locale;

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che:

- ad ogni Comune è attribuito, ai fini della validità della seduta consiliare (quorum strutturale) e della approvazione delle deliberazioni (quorum funzionale), il seguente peso:

a) Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento);

b) Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento);

c) Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).

- i Consiglieri dell'Unione dispongono complessivamente di n. 3 voti così distinti:

a) Comune di Arizzano: peso 0,46 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 1,38 voti

b) Comune di Premeno: peso 0,24 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 0,72 voti

c) Comune di Vignone: peso n. 0,30 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 0,90 voti

- per approvare la presente proposta è necessaria la maggioranza dei voti rappresentata dal peso di almeno 1,76 dei Consiglieri presenti che corrisponde al 58,66 %;

Si procede alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

Comune di Arizzano: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,92 - astenuti voti 0 contrari voti 0

Comune di Premeno: favorevoli voti n. 3 pari al peso di 0,72 - astenuti voti 0 contrari voti 0

Comune di Vignone: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,60 – astenuti n. 1 (Verazzi) contrari voti n. 0 pari al peso di 0,30

totale voti favorevoli: n. ...7.... pari al peso complessivo di 2,24;

totale voti contrari: n. ...0.... pari al peso complessivo di 0;

totale voti astenuti: n. ...1.... pari al peso complessivo di 0,30;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 espresso dal competente Responsabile del Servizio;

SU RICHIESTA del Presidente il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. L.gs. n. 267 del 18/8/2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare la convenzione per l'espletamento delle seguenti funzioni conferite all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone e precisamente:
 - a) Polizia Localenel testo qui allegato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera a);
- 3) di stabilire la decorrenza delle predette funzioni dal 15/7/2016;
- 4) di trasmettere la presente ai Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone;
- 5) di dare atto che in sede di approvazione del Bilancio di previsione sono stati recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra l'Unione dei Comuni e gli Enti facenti parte della stessa in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione;
- 6) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva espressa nei modi di cui sopra che ottiene il seguente risultato:
Comune di Arizzano: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,92 - astenuti voti 0 contrari voti 0
Comune di Premeno: favorevoli voti n. 3 pari al peso di 0,72 - astenuti voti 0 contrari voti 0
Comune di Vignone: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,60 – astenuti n. 1 (Verazzi) contrari voti n. 0 pari al peso di 0,30

totale voti favorevoli: n. 7 pari al peso complessivo di 2.24;

totale voti contrari: n. 0

totale voti astenuti: n. 1 (Verazzi)

Allegato A) alla delibera di C. A. n. 06 del 14./07/2016

POLIZIA LOCALE
SCHEMA CONVENZIONE

Rep. n.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ - presso la sede legale dell'Unione di Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone;

TRA

L'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone in persona del presidente pro tempore Sig. Calderoni Arch. Enrico, domiciliato per la sua carica in Corso Roma n. 1 – Arizzano (VB) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera dell'Assemblea n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, d'ora in avanti denominata " Unione ";

E

- Il Comune di Arizzano, in persona del Sindaco Sig. Calderoni Arch. Enrico, domiciliato per la sua carica in Arizzano, in esecuzione della delibera del C. C. n. del .../.../2016;
- Il Comune di Premeno, in persona del Sindaco Sig. Brusa Arch. Mauro, domiciliato per la sua carica in Premeno, in esecuzione della delibera del C. C. n. del .../.../2016;
- Il Comune di Vignone, in persona del Sindaco Sig. Archetti Geom. Giacomo, domiciliato per la sua carica in Vignone, in esecuzione della delibera del C. C. . n. del .../.../2016;

PREMESSO CHE:

- tra i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone è stata costituita apposita Unione;
- i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone intendono conferire alla Unione le funzioni di Polizia Locale;
- in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. del 14/07/2016, esecutiva;
- l'Unione intende gestire le predette funzioni conferite;

VISTI:

- l'art. 10 dello Statuto dell'Unione;
- l'art. 30 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del vigente Statuto dell'Unione e dell'art. 30 del D. Lgs. agosto 2000 n. 267, la presente convenzione disciplina il conferimento da parte dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e

coordinata delle funzioni fondamentali relative al “ Servizio Polizia Locale “ ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 78/2010 convertito con modifiche con legge n. 122/2010, art. 14, comma 27, lett. i).

2. L'Unione gestisce la predetta funzione fondamentale prevista dalla seguente normativa e precisamente:

- a) Polizia Locale, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge 7/3/1986 n. 65 e dalle LL. RR. n. 58/1987 e n. 57/1991;

Art. 2 - Sede.

1. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

2. La sede giuridica dell'espletamento delle predette funzioni è stabilita presso il Comune di Arizzano.

3. La sede operativa è stabilita presso il Comune di Arizzano.

4. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

5. I compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dall'Assemblea dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

art. 3 - Decorrenza e modalità di trasferimento delle funzioni.

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione decorre dal 15/07/2016.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti art. 6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 4 - Dotazione organica e trasferimento del personale. Modalità svolgimento del servizio.

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione.

7. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

8. In sede di prima applicazione della presente convenzione, il personale assegnato allo svolgimento delle funzioni è costituito come segue:

- a) dipendente del Comune di Arizzano, Sig. Marco Salano, inquadrato nella categoria D profilo professionale "Commissario" ed assegnato alla Polizia Locale;
- b) dipendente del Comune di Bee, Sig. Baffi Paolo, inquadrato nella categoria D profilo professionale "Commissario" ed assegnato alla Polizia Locale, in comando presso il Comune di Premeno per n. 18 ore settimanali;

Art. 5 - Rapporti finanziari tra l'Unione ed i Comuni.

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai

Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia procedura di verifica politico- amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 6 – Beni immobili, mobili e attrezzature.

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 7 - Prestazioni a favore di altri enti

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 8 - Forme di consultazione

1. L'Unione ed i Comuni si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
2. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 9 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per l'attuazione della presente convenzione. E' composta dai Sindaci o da loro delegati dei Comuni facenti parte dell'Unione e/o aderenti. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
 - a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale;
 - b) vigila e controlla sull'espletamento delle funzioni;
 - c) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano insorgere nell'attuazione della stessa.

art. 10 - Recesso, revoca del conferimento delle funzioni, scioglimento dell'Unione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dell'Unione, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte dell'Assemblea dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, l'Assemblea dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte dell'Assemblea dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai

Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 11 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria avvalendosi della Conferenza dei Sindaci di cui al precedente art. 9.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 - Registrazione

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. ... dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nel Comune di Arizzano

2. Con la stipula della presente convenzione viene:

a) automaticamente risolta la precedente convenzione in materia di Polizia Locale tra i Comuni di Arizzano e Vignone.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ARIZZANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREMENO

IL SINDACO DEL COMUNE DI VIGNONE

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Letto, confermato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE
DELL'UNIONE
CALDERONI Enrico

F.to IL SEGRETARIO
PALMIERI Dr. Ugo

Pubblicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 10/08/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

F.to IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
PALMIERI Dr. Ugo

Dalla Sede Municipale lì 10/08/2016

Per copia conforme all'originale

Dalla Sede Municipale lì _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Dalla Sede Municipale lì _____

Il Responsabile del Servizio
PALMIERI Dr. Ugo

La presente è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
